

REGOLAMENTO (CE) N. 272/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione è tenuta ad adottare disposizioni generali intese a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato di detto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione è inoltre tenuta ad adottare disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008, integrate dalle disposizioni generali adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.
- (3) È pertanto opportuno adottare disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile nel campo dello screening, del controllo dell'accesso e degli altri controlli di sicurezza, nonché nel campo degli articoli proibiti, del riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza applicate nei paesi terzi, della selezione e dell'addestramento del personale, delle procedure speciali di sicurezza o delle esenzioni dai controlli di sicurezza.
- (4) Queste disposizioni generali sono necessarie per conseguire all'interno dell'Unione europea un livello di sicurezza aerea equivalente alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 300/2008.
- (5) Conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 300/2008, l'allegato al regolamento stesso si applica a partire dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione, ma non oltre 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 300/2008. È opportuno, pertanto, procrastinare l'applicazione delle disposizioni generali adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008 fino all'adozione delle

disposizioni di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, ma non oltre il 29 aprile 2010.

- (6) Occorre che negli aeroporti dell'UE vengano introdotti metodi, tecnologie comprese, per la rilevazione di esplosivi liquidi il più rapidamente possibile e comunque entro il 29 aprile 2010, in modo da consentire ai passeggeri di trasportare senza restrizione liquidi non pericolosi. Qualora non sia possibile introdurre i metodi, tecnologie comprese, per la rilevazione di esplosivi liquidi in tutta l'UE entro il predetto termine, la Commissione proporrà la necessaria inclusione nelle categorie di articoli che possono essere proibiti (parte B dell'allegato). Se per ragioni oggettive l'introduzione di determinati metodi, tecnologie comprese, non è possibile in determinati aeroporti, la Commissione specificherà nelle misure di applicazione le modalità per consentire il trasporto di liquidi senza compromettere le norme di sicurezza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede disposizioni generali ad integrazione delle norme fondamentali comuni stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 per:

- a) permettere metodi di screening, secondo quanto disposto nella parte A dell'allegato;
- b) proibire categorie di articoli, secondo quanto disposto nella parte B dell'allegato;
- c) indicare i motivi per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso all'area lato volo e alle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte C dell'allegato;
- d) consentire metodi per l'ispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi, secondo quanto disposto nella parte D dell'allegato;
- e) fissare criteri per il riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell'allegato;
- f) fissare le condizioni alle quali le merci e la posta sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire la procedura per l'approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili, secondo quanto disposto nella parte F dell'allegato;

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

